

Chiarimenti su omessa o tardiva comunicazione EAS

La risoluzione N. 110/E dell' Agenzia delle Entrate del 12/12/12 chiarisce la casistica dell' omessa/tardiva comunicazione EAS, usufruendo dell'istituto della remissione in bonis

L'agenzia delle Entrate ha emesso il 12 dicembre 2012, una risoluzione che specifica alcuni aspetti riguardanti i ritardi e le omissioni rispetto agli obblighi relativi alla compilazione del modello EAS.

Le novità più importanti della risoluzione 110/E sono:

- 1) L'indicazione della possibilità di avvalersi della remissione in bonis entro il 31-12-2012 anche per gli enti costituiti prima del 2011;
- 2) Gli enti che hanno inviato il Modello EAS oltre i termini e vogliono sanare la propria posizione attraverso l'istituto della remissione in bonis, non sono tenuti a presentare nuovamente il modello EAS ma devono solo versare la sanzione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la notizia pubblicata in merito da Fisco Oggi